

Roma, 29 Gennaio 2019

INP19033

SM

Oggetto: Inps e Inail. Varie

1. Inps - Limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2019.

Con circolare n. 6 del 25 Gennaio u.s., l'Inps ha rivalutato il limite minimo della retribuzione giornaliera e aggiornato le altre voci per il calcolo dei contributi dovuti in materia di previdenza ed assistenza sociale, per l'anno 2019.

Com'è noto, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento, i quali vincolano anche i datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La variazione percentuale accertata dall'Istat, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, è stata pari all'1,1%; i limiti riportati nelle tabelle Inps devono essere raggugliati a € 48,74 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 Gennaio 2019, pari a 513,01 mensili), se di importo inferiore.

2. Inps – calcolo aliquote contributive per le aziende con lavoratori dipendenti.

Con messaggio n. 356 del 25 gennaio u.s., l'Inps ha comunicato il rilascio della nuova funzionalità "*Calcolo aliquote contributive*", utilizzabile da aziende e intermediari. Sulla base delle caratteristiche contributive dell'azienda e del profilo contributivo del lavoratore, l'applicazione permette di simulare il calcolo dell'aliquota contributiva per i lavoratori del settore privato; in particolare, il programma permette di visualizzare l'aliquota associata ad un lavoratore sulla base del periodo di competenza, la tipologia di azienda e le caratteristiche del dipendente, espresse secondo i costrutti Uniemens. È inoltre possibile visualizzare il dettaglio delle voci contributive che concorrono alla formazione dell'aliquota contributiva complessiva, con la relativa quota a carico del lavoratore. I risultati dell'applicazione – come puntualizzato dall'Istituto – non hanno natura certificativa per quantificare i contributi dovuti, ma sono soltanto uno strumento di supporto per l'azienda.

3. Inps- Importi massimi 2019 dei trattamenti di integrazione salariale.

Con la circolare n 5 del 25 Gennaio u.s., l'Inps ha aggiornato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'indennità di disoccupazione NASpI e dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL.:

- Trattamento di integrazione salariale.

La circolare Inps ha riportato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2019, e la retribuzione lorda mensile (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo	Importo netto
Inferiore o uguale a 2.148,74	Basso	993,21	935,21
Superiore a 2.148,74	Alto	1.193,75	1,124,04

- Indennità di disoccupazione NASpI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI, per il 2019 è pari a **€ 1.221,44**.



Analogamente, sempre per il 2019, l'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, **€ 1.328,76**.

- **Indennità di disoccupazione DIS-COLL**

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL, per il 2019 è pari a **€ 1.221,44**. L'importo massimo mensile non può in ogni caso superare, sempre per il c.a. , **€ 1.328,76**.

4. Inail - Proroga termine ripresa versamenti per il terremoto nel Centro Italia del 2016.

L'Inail ha emanato la circolare n.3 del 25 gennaio che, dando seguito a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019, ha comunicato che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al d.l 189/2016, (a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (in particolare,) devono effettuarsi **entro il 1° giugno 2019** senza applicazione di sanzioni e interessi. E prevista anche la possibilità di rateizzazione del dovuto fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo (non inferiore a 50,00 € cadauna), con prima rata da versare entro il 1° giugno 2019. Per accedere alla rateizzazione, l'interessato dovrà presentare domanda alla sede territoriale Inail competente, utilizzando il modello allegato 1 alla circolare in esame dell'Istituto (all.1).

Cordiali saluti.